

Protezione delle infrastrutture sensibili nel quadro della lotta al terrorismo

Raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio europeo e al Consiglio sulla protezione delle infrastrutture sensibili nel quadro della lotta al terrorismo (2005/2044(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio presentata da Stavros Lambrinidis, a nome del gruppo PSE, sulla protezione delle infrastrutture sensibili nel quadro della lotta al terrorismo (B6-0085/2005),
- visto il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, in particolare l'articolo III-284 sulla protezione civile e l'articolo I-43 che impone all'Unione e agli Stati membri di agire congiuntamente "in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo",
- vista la Dichiarazione sulla solidarietà contro il terrorismo, adottata dai capi di Stato e di governo il 25 marzo 2004,
- visto il programma de L'Aja¹ adottato il 5 novembre 2004 secondo il quale "...Una gestione efficace delle crisi transfrontaliere all'interno dell'UE richiede non solo che si intensifichino le azioni in corso concernenti la protezione civile e le infrastrutture vitali, ma anche che si affrontino efficacemente gli aspetti di tali crisi concernenti l'ordine pubblico e la sicurezza Il Consiglio europeo invita pertanto il Consiglio e la Commissione a definire ... disposizioni UE integrate e coordinate per la gestione delle crisi ... da attuare al più tardi entro il 1° luglio 2006. Tali disposizioni dovrebbero almeno affrontare i seguenti temi: ulteriore valutazione delle capacità degli Stati membri, immagazzinamento, formazione, esercitazioni congiunte e piani operativi per la gestione civile delle crisi.",
- viste le comunicazioni della Commissione:
 - a) al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dal titolo "Rafforzamento della capacità di protezione civile dell'Unione europea" (COM(2004)0200), che valuta i risultati finora conseguiti, le carenze e l'eventuale miglioramento della capacità di protezione civile dell'Unione europea, specie quale primo strumento, su base volontaria, per intervenire in caso di crisi,
 - b) al Consiglio e al Parlamento europeo sulla "Prevenzione, preparazione e risposta in caso di attacchi terroristici" (COM(2004)0698), in cui si sottolinea la necessità di un approccio comunitario integrato che fra le altre cose dovrebbe focalizzarsi sul modo corretto di comunicare delle autorità con il pubblico in caso di crisi, sul ruolo di Europol nel mettere a punto un meccanismo di allerta dei servizi incaricati dell'applicazione della legge per affrontare il terrorismo e nella realizzazione di un programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche (EPCIP), sulla ricerca in materia di sicurezza e sulla partecipazione strutturata delle pertinenti sezioni

¹ Aggiornato il 17 dicembre 2004 sulla questione specifica della lotta al terrorismo.

del settore privato,

- c) al Consiglio e al Parlamento europeo sulla "Preparazione e gestione delle conseguenze nella lotta al terrorismo" (COM(2004)0701), che propone di consolidare i sistemi di emergenza gestiti dalla Commissione attraverso l'istituzione di un sistema globale e sicuro di allarme rapido (ARGUS) collegato a un Centro di crisi che riunirà i rappresentanti di tutti i servizi pertinenti della Commissione e stabilirà un collegamento permanente tra gli Stati membri e le istituzioni europee,
 - d) al Consiglio e al Parlamento europeo su "La protezione delle infrastrutture critiche nella lotta contro il terrorismo" (COM2004)0702), in cui si propone il varo, ad opera degli Stati membri e delle pertinenti sezioni del settore privato di un EPCIP e che individuerà le eventuali carenze e i correttivi (di natura giuridica o d'altro tipo) da adottare,
- vista la sua risoluzione del 4 settembre 2003 sulle conseguenze della canicola estiva¹, in cui ha chiesto l'istituzione di una Forza europea di protezione civile,
 - viste le pertinenti basi giuridiche contenute nei trattati, che autorizzano la Comunità e l'Unione a definire e a dare attuazione a politiche a sostegno dell'azione degli Stati membri per tutelare la salute, garantire la sicurezza e l'incolumità fisica dei cittadini europei,
 - visti l'articolo 114, paragrafo 3, e l'articolo 94 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0161/2005),
- A. consapevole della continua necessità di proteggere i cittadini europei dai rischi connessi con gli attacchi terroristici (ad esempio, nucleari, radiologici, chimici e biologici, attacchi in spazi pubblici, ecc.) ma anche con calamità naturali (ad esempio, terremoti, alluvioni, incendi, incendi di boschi), disastri tecnologici (ad esempio, Seveso, disastri marittimi, incidenti dei trasporti), nonché con la salute e altre crisi (ad esempio, pandemie) nel quadro di una strategia europea integrata; visto che tali eventi non solo hanno gravi conseguenze transfrontaliere a livello europeo, ma implicano anche per gli Stati membri la necessità di dimostrare la solidarietà reciproca e di porre in essere un sistema di risposta, coerente e interoperativo,
- B. rilevando che, per essere efficace, una strategia dovrebbe puntare sia sulla preparazione (valutazione dei rischi e delle minacce sulle infrastrutture sensibili, misure più incisive in materia di sicurezza, promozione di standard comuni in materia di sicurezza e scambio di esperienze, promozione del coordinamento e della cooperazione a livello UE) sia sulla gestione delle conseguenze degli attacchi e delle calamità (scambio di know-how e di esperienze, messa a punto di scenari ed esercitazioni, adeguata gestione delle crisi, meccanismi di rapida allerta e di protezione civile),
- C. convinto che, specie nel caso del terrorismo, quando falliscono la prevenzione e la deterrenza e si verificano gli attacchi, soltanto un sistema di risposta ben organizzato ed efficace può garantire il tempestivo ripristino della normalità; solo aumentando le capacità specialistiche, lavorando strettamente insieme, mettendo in comune risorse, assicurando la

¹ GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 382.

valutazione dei rischi, l'informazione, la formazione, la comunicazione, l'analisi ex-ante ed ex-post delle catastrofi, garantendo un rapido ripristino della normalità e infine accrescendo le risorse nonché tutelando le vittime mediante gli aiuti necessari, gli Stati membri e l'UE possono prepararsi meglio al compito di proteggere i cittadini quando dentro e fuori dell'Unione si verificano disastri con conseguenze effettive o imminenti per i cittadini dell'UE,

- D. rilevando che le infrastrutture sensibili nell'UE diventano sempre più interconnesse e interdipendenti, e quindi più vulnerabili all'attacco o alla distruzione,
- E. riconoscendo che per proteggere le infrastrutture sensibili è necessario un partenariato coerente e improntato a spirito di cooperazione tra i proprietari e gli operatori di tale infrastruttura e le autorità degli Stati membri; rilevando che l'analisi e la gestione del rischio, in ogni infrastruttura, devono basarsi su rigorosi processi e norme definiti a livello di UE; rilevando che la responsabilità per quanto concerne la gestione dei rischi all'interno di strutture fisiche, catene di approvvigionamento, tecnologie dell'informazione e reti di comunicazione spetta in primo luogo ai proprietari e agli operatori incaricati della gestione quotidiana di tali infrastrutture; rilevando, tuttavia, che l'UE e gli Stati membri dovrebbero assistere, istruire, sostenere e sorvegliare l'industria a tutti i livelli dell'autorità pubblica, anche, ove opportuno, attraverso incentivi finanziari e di altro genere, nell'espletamento dei propri doveri; rilevando che gli operatori dovrebbero poter inoltrare le informazioni disponibili alle autorità e queste dovrebbero assumersi la responsabilità dell'analisi delle informazioni e dell'individuazione delle adeguate soluzioni in materia di sicurezza, congiuntamente agli operatori; considerando che è fondamentale che, in ogni singolo caso collegato a tali attività, sia garantita una protezione fondamentale dei dati, a livello europeo e nazionale,
- F. convinto della necessità di rafforzare i sistemi di difesa informatici in collaborazione con le competenti autorità europee (ad es. l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione) e nazionali, in presenza di una minaccia sempre più sofisticata e facente uso di tecnologie informatiche d'avanguardia,
 - 1. rivolge al Consiglio europeo e al Consiglio le seguenti raccomandazioni:
 - a) dare piena attuazione alla proposta del Consiglio europeo di definire "disposizioni UE integrate per la gestione delle crisi" quale elemento essenziale per rafforzare i legami tra i cittadini e le istituzioni dell'UE e l'interdipendenza e la solidarietà tra gli Stati membri;
 - b) fare in modo che una strategia europea integrata affronti in modo particolare la minaccia alle infrastrutture sensibili, comprese quelle informatizzate, in quanto, se fossero attaccate o distrutte si avrebbero gravi conseguenze per la salute, l'incolumità fisica, la sicurezza o il benessere economico dei cittadini, e a istituire un metodo UE armonizzato in modo che gli Stati membri e gli operatori possano, attraverso standard comuni e le organizzazioni e le persone preposte alla sicurezza, individuare le infrastrutture sensibili, analizzare la vulnerabilità e l'interdipendenza delle stesse e gli effetti transfrontalieri delle crisi e seguire le pertinenti valutazioni dei rischi, nonché mettere a punto soluzioni per tutelare queste infrastrutture da tutti i rischi, prepararle agli stessi e offrire una risposta adeguata in caso di attentato o catastrofe;
 - c) varare, su proposta della Commissione e previo accordo del Parlamento, un programma europeo per la protezione delle infrastrutture sensibili (EPCIP) finanziato dagli Stati

membri e/o dai proprietari e dagli operatori, sulla base, ove opportuno, di incentivi finanziari o di altra natura; gli Stati membri che vi prendono parte dovrebbero garantire la cooperazione, inclusa la cooperazione fra il settore pubblico e quello privato, e la disponibilità dei dati e delle risorse umane e logistiche necessarie per le varie fasi del progetto, al fine di rispettare i requisiti in materia di proporzionalità e sussidiarietà, in particolare per quanto riguarda i diritti civili, la protezione dei dati e i requisiti in materia di sicurezza;

- d) accettare il fatto che l'EPCIP sia considerato dalle autorità degli Stati membri preposte all'applicazione della legge e dai responsabili della protezione civile nazionale come complementare alla programmazione nazionale e all'aumento della consapevolezza; che il successo dell'EPCIP debba essere valutato indipendentemente e alla luce di standard specifici; e che, su proposta della Commissione, il Consiglio elabori l'EPCIP attraverso un calendario chiaro e realistico per l'attuazione graduale di misure e obiettivi specifici e chiaramente definiti; riconoscere che, per avere successo, una rete informativa di allerta sulle infrastrutture critiche dell'Unione europea dovrebbe aiutare a favorire lo scambio di informazioni sulle minacce comuni e sulla vulnerabilità reciproca e a mettere a punto adeguate misure e strategie per ridurre il rischio, a sostegno della protezione delle infrastrutture sensibili;
- e) riconoscere che:
- occorrerebbe istituire, in collaborazione con il garante europeo della protezione dei dati, un sistema europeo di analisi dei rischi per garantire l'interoperatività, tenendo presente le esigenze in materia di tutela dei dati, a livello europeo e nazionale;
 - occorrerebbe coordinare tutte le autorità competenti a livello nazionale, europeo e internazionale, che diffondono informazioni coinvolgendo l'autorità per la protezione dei dati a tutti i livelli;
 - occorrerebbe trattare in modo accurato, affidabile e, se necessario, confidenziale, informazioni specifiche, a prescindere dalla loro fonte (intelligence militare o civile, cooperazione di polizia); dovrebbe essere garantito un opportuno vaglio parlamentare, attraverso uno specifico accordo interistituzionale a tal fine, quando sono in ballo questioni di sicurezza interna europea;
 - è necessario istituire all'interno della Commissione un sistema europeo di allerta in caso di crisi, per collegare gli attuali sistemi di allerta specializzati a livello europeo, nazionale e internazionale, in modo che tutte le informazioni pertinenti che potrebbero necessitare di un'azione a livello europeo possano essere efficacemente condivise attraverso una rete centrale (ARGUS);
 - è auspicabile associare il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) quando non esistono standard settoriali o quando le norme internazionali non sono state ancora adottate;
- f) assicurare che l'EPCIP sia:
- sotto il continuo controllo parlamentare a livello europeo e nazionale;

- un elemento essenziale dei futuri sviluppi a livello continentale e mondiale¹;
- g) migliorare, come misura complementare, il funzionamento del Fondo europeo di solidarietà (per interventi all'interno dell'Unione) e di ECHO (per gli interventi esterni);
 - h) accogliere la proposta avanzata nella sopra citata risoluzione di istituire una Forza europea di protezione civile la quale sia in grado di monitorare le aree a rischio di catastrofi naturali al fine di prevenire il verificarsi di disastri con enormi perdite di vite umane e che, attraverso sue squadre, intervenga quando si verificano eventi come il recente tsunami; queste squadre dovrebbero esibire simboli comuni in modo da accrescere la visibilità della solidarietà europea;
 - i) rafforzare il partenariato sociale coordinando le ONG, la società civile e le autorità locali;
 - j) fare in modo che le allerte, le raccomandazioni e le note informative emanate per aiutare il pubblico e i privati a proteggere i sistemi chiave delle infrastrutture, come pure le allerte e le raccomandazioni rivolte al pubblico in generale nel contesto delle emergenze di protezione civile siano concepite come assolutamente necessarie e appropriate, in modo da non sconvolgere indebitamente la quotidianità dei cittadini e delle aziende o creare inutili paure o insicurezza tra la popolazione;
 - k) garantire il rispetto del diritto alla privacy, in modo che i consumatori e gli operatori possano essere sicuri che le informazioni verranno trattate in modo confidenziale, accurato e affidabile e che le informazioni aziendali riservate siano gestite in modo corretto e tutelate dal rischio di essere usate in modo illecito o di essere divulgate;
 - l) fare in modo che venga elaborato, con la massima tempestività possibile, un quadro europeo per la conservazione e la tutela dei dati, le cui norme siano da applicare in modo rigoroso, in tutti i settori, e che venga garantita la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini;
 - m) fare in modo che le esercitazioni disposte nel quadro della formazione, per aumentare la protezione civile dell'Unione e le capacità di protezione delle infrastrutture sensibili, affrontino scenari realistici e aggiornati, grazie all'esperienza che gli specialisti degli Stati membri hanno acquisito sul terreno della protezione civile e della protezione delle infrastrutture sensibili (ad esempio, gli esperti della protezione civile e della protezione delle infrastrutture sensibili e scenari ricavati dai Giochi olimpici 2004 di Atene);
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio europeo, al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, alle Nazioni Unite e alle sue agenzie specializzate.

¹ Cfr. la proposta di riforma della strategia in materia di protezione civile e di minaccia chimica, biologica, radiologica e nucleare, discussa a livello ONU.